

N. 04817/2011 REG.RIC.

N. 01537/2011 REG.PROV.CAU.
N. 04817/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4817 del 2011, proposto da:

Annunziata Mattei, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Conca, con domicilio eletto in Napoli, via T. Caravita, n. 10;

contro

la Seconda Università Studi di Napoli, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Napoli;

per l'annullamento*previa sospensione dell'efficacia,*

del DECRETO RETTORALE N. 1118 DEL 05/07/2011 AVENTE AD OGGETTO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO ATTIVO CON DECORRENZA 01/11/2011, AI SENSI DELLA L. 102 DEL 03/08/2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Seconda Università Studi di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso appare sorretto da adeguato fumus boni juris, in relazione alle censure con cui si è dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, posto che il provvedimento impugnato non si sofferma a verificare l'inesistenza delle condizioni che avrebbero impedito l'adozione dei provvedimenti impugnati (lo svolgimento di un incarico istituzionale e le carenze di organico nei settori in cui gli interessati prestano servizio).

Considerato che l'art. 72, comma 11, del d.l. 112/2008, nella parte in cui conferisce alla P.A. per gli anni 2009, 2010 e 2011, il potere discrezionale di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti "a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni .." costituisce disposizione di natura speciale e di stretta interpretazione, potendo dare luogo a veri e propri licenziamenti "ad nutum" censurabili, sia nel settore privatizzato del pubblico impiego, quanto in quello non contrattualizzato;

Rilevato, peraltro, che secondo la prevalente giurisprudenza il provvedimento di collocamento a riposo tramite risoluzione del rapporto di lavoro emanato ex art. 72 comma 11 d.l. n. 112 del 2008, è di natura discrezionale e non obbligatoria e deve essere motivato per consentire uno scrutinio sull'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1175 e 1375 c.c., regole cui la P.A. è tenuta a conformarsi anche allorquando agisca nella veste di datore di lavoro in ragione dei principi di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (cfr. Tribunale Piacenza, 11 novembre 2010; v. anche Tribunale Roma, 5 gennaio

2010).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) accoglie la suindicata domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia degli atti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 2.2.2012;
- c) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Vincenzo Blanda, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)